

LA VERIFICA DEI LIMITI ALLE SPESE

I costi per il funzionamento sono stati oggetto di molteplici azioni di contenimento, in modo particolare dal D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Successivamente altre riduzioni sono state introdotte dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), dal D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), dal D.L. 30 dicembre 2013 n. 150 convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15 (cosiddetto Mille proroghe) e dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

Ulteriori elementi di riduzione della spesa, nonché di contenimento dei costi di personale sono contenuti nella L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) e nel D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11 (cosiddetto Mille proroghe) e nella L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) e nel D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Alcune misure sono state invece superate con le disposizioni previste dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di Bilancio 2017) e dal Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

In tema di aggiornamento, formazione del personale e missioni, le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 303, lett. b) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) comportano delle modifiche di portata sostanziale volte al superamento delle limitazioni di spesa previste dai commi 12 e 13 dell'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

L'eliminazione delle misure di contenimento per le università statali in tema di missioni ed aggiornamento e formazione del personale è peraltro confermata all'interno della circolare MEF-RGS n. 18/2017 del 13 aprile 2017.

La mancanza di un'ulteriore previsione di proroga nella Legge di Bilancio e nel Milleproroghe 2017, porta inoltre a ritenersi cessata la limitazione di spesa sugli acquisti di mobili e arredi – art. 1, commi 141 e 142, legge 24 dicembre 2012 n. 228 - e il divieto di acquisto e di locazione finanziaria di autovetture - articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Si ricorda che l'art. 6 della legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 enuncia le riduzioni di spesa che danno origine ad un risparmio che deve essere trasferito annualmente da parte delle amministrazioni pubbliche ad apposito capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato.

In relazione a tali limitazioni, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2010, ha adottato una delibera (delibera n. 298/2010) che ne analizza i contenuti, ne definisce l'ambito di applicazione quantificando di conseguenza lo stanziamento 2011 e il risparmio da accantonare in apposito Fondo che verrà successivamente versato all'Erario.

Analogamente hanno proceduto i Dipartimenti, con delibera approvata dal rispettivo Consiglio di Dipartimento.

La delibera del Consiglio di Amministrazione è stata per alcuni aspetti integrata con delibera n. 157/2013 del 19 luglio 2013.

L'eliminazione delle misure di contenimento relative a missioni, aggiornamento e formazione del personale ed acquisto di mobili e arredi ha comportato una diminuzione dell'importo relativo ai risparmi di spesa da versare al bilancio dello Stato; si riporta pertanto un riepilogo dei versamenti effettuati nel corso del 2018.

Disposizioni	Versamento	Ordinativo di Pagamento	Data
Versamento art. 6 D.L. n. 78 del 31/05/2010	75.226,54	6286	20/03/2018
Applicazione D.L. 112/2008 convertito L. 133/2008	176.125,00	25576	17/10/2018
TOTALE	251.351,54		

Tabella 1 – Riepilogo versamenti al bilancio dello stato – anno 2018

Si evidenzia che a fronte del superamento delle predette misure di contenimento, l' art. 1, comma 303 lett. b) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 dispone che, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in termini di minori entrate per lo Stato, lo stanziamento del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro.

La disciplina contenuta nei provvedimenti successivi e, in particolare, nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", provvedimenti comprendenti entrambi le disposizioni di "Proroga termini previsti da disposizioni legislative" non hanno comportato significativi mutamenti all'interno delle norme di contenimento della spesa se non nella disciplina del termine fissato dal secondo periodo dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 22 (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo) per il quale si procederà ad analisi in apposito paragrafo.

A seguire si riportano alcune riflessioni sulle misure di contenimento vigenti al 31.12.2018 e le tabelle riassuntive di verifica del rispetto dei limiti di spesa.

Costi per il personale

In tema di limiti alle spese di personale si ricordano quelli relativi al Trattamento Accessorio.

In base all'articolo 67, commi 5 e 6, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, l'Ateneo versava ogni anno al bilancio dello Stato la somma di € 192.300,00 pari al 10% del Fondo Trattamento Accessorio 2004 (pari ad € 1.923.000,00).

Nell'anno 2015 il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40 bis commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 165/2001, ha provveduto al ricalcolo dei fondi di contrattazione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti di seconda fascia rideterminando l'importo relativo al limite previsto dall'art. 1, comma 189, Legge 266/2005 in € 176.125,00.

L'Ateneo ha inviato richiesta di restituzione delle somme versate in eccesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano ha provveduto al rimborso, con versamento pervenuto in data 15/12/2017, per un ammontare pari ad € 167.886,00.

Nella somma di € 192.300,00 non era compreso l'importo annuale pari ad € 11.806,00 relativo ai Fondi Accessori C.C.N.L. 2006/2009 – art. 22 – Dirigenti; l'Ateneo, nel corso del 2016, ha versato € 70.836,00 a titolo di quote arretrate 2009-2014.

Con riferimento alla contrattazione integrativa, si segnala che il D.Lgs 75/2017 ha inciso profondamente sulla relativa disciplina. L'art. 23 del Decreto, al comma 1, ha stabilito che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la contrattazione collettiva nazionale dovrà operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente fra il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Nelle more di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potrà superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Il rispetto dei limiti dei fondi accessori è garantito dalla certificazione da parte del Collegio dei Revisori. I fondi accessori 2018 sono stati certificati dal Collegio dei Revisori con verbale n. 11/2018.

Altro limite è quello connesso alla possibilità di utilizzo di personale a tempo determinato o co.co.co o con convenzione – articolo 9, comma 28, D.L. del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 -, che può avvenire in misura non superiore al 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.

Il limite per l'ateneo ammonta ad € 235.974,00; il costo sostenuto a carico di risorse statali per il 2018 per contratti di lavoro flessibile rispetta tale limite come evidenziato nella tabella sottostante.

Consuntivo 2009			Bilancio d'Esercizio 2018				
Descrizione	Compensi	Oneri	Totale Spesa	Descrizione	Compensi	Oneri	Totale Spesa
PTA T.D. a carico FFO*	58.415,00	25.656,00	84.071,00	PTA T.D. a carico FFO	46.562,70	20.075,90	66.638,60
PTA T.D. a carico fondi esterni	371.041,00	162.965,00	534.006,00	PTA T.D. a carico fondi esterni	88.413,99	20.002,16	108.416,15
PTA T.D. a carico contribuzione studentesca	51.031,00	22.414,00	73.445,00	PTA T.D. a carico contribuzione studentesca	-	-	-
Personale dirigente a tempo determinato*	240.407,00	97.148,00	337.555,00	Personale dirigente a tempo determinato	-	-	-
Collaborazioni Coordinate e Continuative FFO	41.210,00	9.112,00	50.322,00	Collaborazioni Coordinate e Continuative - da FFO	18.983,38	5.510,78	24.494,16
Collaborazioni Coordinate e Continuative - Dipartimenti	2.319.429,00	512.834,00	2.832.263,00	Collaborazioni Coordinate e Continuative - Dipartimenti	176.755,16	53.658,13	230.413,29
Collaborazioni Coordinate e Continuative - Centri	73.400,00	16.229,00	89.629,00	Collaborazioni Coordinate e Continuative - Centri	127.078,20	36.504,57	163.582,77
Collaborazioni Coordinate e Continuative - Amministrazione (Servizi - Studenti - Revisori)				Collaborazioni Coordinate e Continuative - Amministrazione (Servizi - Studenti - Revisori)	112.948,50	34.392,93	147.341,43
Totale anno 2009	340.032,00	131.916,00	471.948,00	Totale al 31.12.2018	65.546,08	25.586,68	91.132,76
Totale anno 2009 al 50%			235.974,00				

Tabella 2 – Disposizione articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito L. 122/2010

Spese per organismi collegiali

La tematica relativa alle spese per organismi collegiali ed altri organismi è stata oggetto di molteplici interventi normativi di contenimento della spesa che si sono stratificati nel corso degli anni. L'argomento è stato trattato ampiamente in varie circolari MEF-RGS (40/2010, 2/2013 e 8/2015).

Si evidenzia l'ulteriore modifica all'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, introdotta dall'art. 13, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 che proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il vincolo previsto dallo stesso articolo 6, comma 3, secondo periodo, in virtù del quale le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del primo periodo del medesimo comma 3 (del 10 per cento).

La mancata proroga all'interno della Legge di Bilancio 2018 e, di conseguenza, la cessazione del divieto di corrispondere emolumenti di importo superiore a quelli risultanti alla data del 30 aprile 2010, ha portato l'Ateneo, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ad esprimersi in merito alla necessità di modificare le indennità di carica e l'importo dei gettoni di presenza negli organi al fine di voler riconoscere e valorizzare l'impegno di coloro che ricoprono ruoli istituzionali e gestionali rilevanti.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 339/2018 sono state pertanto modificate le indennità di carica e l'importo dei gettoni di presenza negli organi istituzionali, a far data dal 1° dicembre 2018.

In applicazione dell'art. 61, comma 1, del D.L. 122/2008 del quale si ravvisa la vigenza, l'Ateneo ha tenuto conto, nella determinazione della spesa, di un limite complessivo di costo pari ad € 102.608,47 lordi (di cui oneri € 23.800,43) – spesa 2007 ridotta del 30%.

Predetta disposizione prevede il non assoggettamento degli Organi di Direzione, Amministrazione e Controllo alla misura di contenimento pertanto gli unici organismi rientranti nel limite saranno il Pro Rettore Vicario, i componenti del Senato Accademico e i Presidenti di Facoltà.

Come da indicazioni contenute nella circolare MEF-RGS n. 14 del 23/03/2018 continuerà ad operarsi il versamento al bilancio dello stato come previsto dal comma 21 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche intervenute.

Gli interventi edilizi

Con riferimento agli interventi edilizi resta in vigore quanto previsto dall'art. 2, commi 618-623, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Sulla base delle disposizioni sopra citate gli interventi manutentivi ordinari e straordinari degli immobili sono ammessi entro il 2% del valore degli stessi; nel caso di interventi di carattere esclusivamente ordinario o nel caso di immobili in locazione passiva, sui quali non sono ammessi interventi straordinari, il limite di spesa è ridotto all'1%.

Il limite è stato rispettato, come risulta dalla tabella riportante i costi sostenuti per spese contingentate.

L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2011 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno. Si precisa che le limitazioni di spesa sulla manutenzione degli immobili non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori previsti:

- dal D.L. 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dal D.L.22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Spese per sponsorizzazioni

La circolare MEF-RGS n. 31 del 29/11/2018 conferma la vigenza del limite definito dall' articolo 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 riconfermando l'impossibilità, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, di sostenere spese per sponsorizzazioni.

Relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità

La circolare MEF-RGS n. 31 del 29/11/2018 conferma la vigenza del limite definito dall' articolo 6, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'articolo 10, comma 20, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – per un ammontare non superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità - relativo alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

Quanto disposto non trova applicazione in caso di convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Blocco adeguamento ISTAT per canoni di locazione passiva

L'articolo 1, comma 1133 lett. C, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 modifica l'articolo 3, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, prorogando per il 2019 il blocco dell'adeguamento ISTAT automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle PA inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

Manutenzione Ordinaria e Noleggio Automezzi

Le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 prevedevano quanto segue: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Tale disposizione rimane in vigore per quanto attinente al risparmio di spesa da versare all'Erario.

Con l'articolo 5, comma 2, D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 viene rivisto il limite di spesa nei seguenti termini: "A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere."

Tale ulteriore disposizione costituisce economia di spesa e non deve essere versata all'Erario.

Per l'anno 2018 è rimasto inalterato il limite di spesa del 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il limite viene calcolato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

Nel corso del 2018 l'Ateneo ha provveduto alla sostituzione dell'auto del Rettore, unico mezzo di rappresentanza in possesso dell'ente.

Si è optato per un noleggio il cui costo è coperto con introiti non derivanti da finanza pubblica.

Taglia Carta

L'articolo 27, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 prevede che al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007 la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. Negli obiettivi di Ateneo vi è l'implementazione di un processo di dematerializzazione, già avviato nel 2015 e progredito negli anni 2016, 2017 e 2018.

Per l'anno 2018 il limite è rimasto inalterato.

La riduzione dei consumi intermedi

La legge di stabilità per il 2014 aveva previsto all'art. 1, comma 292, un'ulteriore opera di revisione della spesa pubblica, da effettuarsi entro il 31/7/2014 e i cui effetti avrebbero dovuto valere per un triennio.

Sulla base del contenuto del successivo comma 293 le Università sarebbero dovute essere escluse.

Il Decreto Legge 24/4/2014, n. 66, all'articolo 8 è intervenuto nuovamente in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, estendendo la portata della norma anche alle Università.

Per queste, così come per le altre Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 8, comma 4, lettera c), era prevista l'adozione di un DPCM che avrebbe dovuto stabilire gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna amministrazione, in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti, che registrano minori tempi di pagamento dei fornitori, che fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.

L'articolo 8, comma 5, dispone che in caso di mancata adozione del DPCM entro i 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 50.

In base all'art. 50, in sintesi, la riduzione del 5% dei consumi intermedi sostenuti nel 2010 viene detratta direttamente dal Ministero controllante in sede di attribuzione del fondo di finanziamento ordinario.

Laddove la riduzione sui medesimi capitoli non sia possibile per problemi di gestione le Pubbliche amministrazioni adottano comunque provvedimenti tali da ottenere la medesima riduzione della spesa per consumi intermedi.

Lo stesso articolo 50, al comma 4, consente che gli Enti interessati, tra cui le Università, possano anche effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui al D.L. 78/2010, convertito in Legge 133/2010, e all'art. 1, comma 141, della legge 228/2012.

Laddove anche in tal modo non si raggiungano i risparmi richiesti per consumi intermedi, è possibile ridurre le altre spese correnti, escluse le spese di personale.

Il tema viene ripreso dalla Legge di Stabilità per il 2015 che all'art. 28, comma 16, prevede che "il fondo di finanziamento delle università statali, di cui all'art. 5 della Legge 537/93, è ridotto di euro 34 milioni per l'anno 2015 e di euro 32 milioni a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuarsi a cura delle Università- Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa".

La riduzione è stata fatta pertanto a monte dal Ministero. Con D.M. prot. 961 del 28.12.2015 sono stati definiti gli indirizzi per la razionalizzazione di spesa per acquisto di beni e servizi, in relazione alla riduzione del FFO.

Premesso che l'Ateneo non si è trovato in condizioni di sofferenza a seguito di tale riduzione a monte di FFO da parte del Ministero, ha comunque avviato già dallo scorso anno procedure di razionalizzazione e di accorpamento degli acquisti.

La riorganizzazione in corso prevede inoltre anche operazioni di accentramento ulteriore. Come già evidenziato per il limite relativo al "taglia carta", negli obiettivi di Ateneo vi è l'implementazione di un processo di dematerializzazione, già avviato nel 2015 e progredito nel 2016, 2017 e 2018.

Per quanto concerne le altre spese, l'Ateneo ha già provveduto alla razionalizzazione delle stesse, anche a seguito dell'adesione a convenzioni CONSIP. L'Ateneo si è attivato anche per la stipulazione di accordi in tal senso con altre sedi universitarie. Ugualmente ha in corso la valutazione del proprio patrimonio immobiliare per i provvedimenti necessari, anche di dismissione.

Si precisa in ogni caso che l'Ateneo da anni ha ridotto le spese di funzionamento già a livello di budget.

Si segnala che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 all'art 1 comma 417 ha anticipato di un anno (a fine 2018) la deadline che impone alle pubbliche amministrazioni l'approvvigionamento con gara Consip anche per i servizi di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia.

In tema di efficientamento della spesa per acquisti si ricorda l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la nuova disciplina in tema di appalti pubblici e del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, cosiddetto "Correttivo" al Codice degli Appalti, entrato in vigore il 20 maggio 2017.

A seguito di questi due interventi il settore dei contratti pubblici è stato interessato da significative innovazioni: i principali interventi hanno riguardato la disciplina della programmazione e della progettazione, degli affidamenti sotto soglia, dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, dei motivi di esclusione dalla gara, del soccorso istruttorio, della garanzia provvisoria, delle eccezioni al divieto di appalto integrato e del subappalto.

L'Ateneo ha messo in atto le opportune procedure al fine di adeguarsi agli obblighi di legge.

SPESE PER PUBBLICITA' - Art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010 - Tetto di spesa: 20% sull'impegnato 2009 - A.C. 01.02.12.02.04.04 - Pubblicità discrezionale

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	VALORE RIDOTTO - LIMITE DI SPESA	COSTO SOSTENUTO 2018 - su progetti - budget gravante su fondi esterni	COSTO SOSTENUTO 2018 - anticipate di riporto già conteggiate nel budget 2017	COSTO SOSTENUTO 2018 - su fondi contingentati	NOTE
49.696,00	39.756,80	39.756,80	9.939,20	756,40	-	9.455,00	L'impegno sul capitolo pubblicità anno 2009 era complessivo di pubblicità legale, da non considerare per le decurtazioni dovute dalla legge 122. L'impegno era di € 85.259,46 ma solo la pubblicità istituzionale era soggetta a legge 122 ed ammontava ad € 49.696,00.

SPESE PER RAPPRESENTANZA - Art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010 - Tetto di spesa: 20% sull'impegnato 2009 - A.C.01.02.12.02.04.06 - Acquisto servizi per spese di rappresentanza

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	VALORE RIDOTTO - LIMITE DI SPESA	COSTO SOSTENUTO 2018 - su progetti - budget gravante su fondi esterni	COSTO SOSTENUTO 2018 - anticipate di riporto già conteggiate nel budget 2017	COSTO SOSTENUTO 2018 - su fondi contingentati	NOTE
19.299,69	15.439,75	15.439,84	3.859,94	2.946,32	-	2.030,34	Arrotondamenti apportati dai singoli Dipartimenti, tutti gli importi arrotondati, sono stati versati secondo quanto dichiarato dai dipartimenti stessi.

MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO AUTOMEZZI - Art. 6, comma 14, D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010 - Tetto di spesa: 80% sull'impegnato 2009 - A.C.01.02.12.02.02.05 - Spese automezzi

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	NOTE
19.740,21	3.948,04	3.953,53	L'importo del versamento è stato effettuato su quello che i dipartimenti hanno ufficialmente dichiarato sul capitolo del fondo tagliaspesa F.S. 05.01.02.050 dei loro Bilanci Preventivi.

CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - Art. 6, comma 14, D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010 - Tetto di spesa: 80% sull'impegnato 2009 - A.C.01.02.12.02.02.07 - Spese per carburante

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	NOTE
8.848,69	1.769,74	2.041,05	L'importo del versamento è stato effettuato su quello che i dipartimenti hanno ufficialmente dichiarato sul capitolo del fondo tagliaspese F.S. 05.01.02.050 dei loro Bilanci Preventivi.

MANUTENZIONE ORDINARIA E NOLEGGIO AUTOMEZZI - Art. 5, comma 2, D.L. 95/2012, convertito L. 135/2012 come sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014 - Tetto di spesa: 30% sull'impegnato 2011 - A.C.01.02.12.02.02.05 - Spese automezzi - A.C.01.02.12.02.02.07 - Spese per carburante

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	VALORE RIDOTTO - LIMITE DI SPESA	COSTO SOSTENUTO 2018 - su progetti - budget gravante su fondi esterni	COSTO SOSTENUTO 2018 - anticipate di riporto già conteggiate nel budget 2017	COSTO SOSTENUTO 2018 - su fondi contingentati	NOTE
18.322,73	12.825,91	-	5.496,82	3.583,49	147,00	5.217,51	Costituisce economia di bilancio; il valore da versare al bilancio dello stato rimane quello stabilito dall'art. 6, comma 14, D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010, cambia l'importo relativo al limite di spesa - ridotto al 30% sull'impegnato 2011.

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI - Art. 2, comma 618, primo periodo - 623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 78/2010 convertito L. 122/2010 - Tetto di spesa: 2% del valore degli immobili utilizzati - A.C.01.02.12.02.02.02 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili - A.C.01.02.12.02.02.01 Manutenzione e gestione strutture

VALORE IMMOBILI	LIMITE DI SPESA	SPESA PREVISTA 2018	COSTO SOSTENUTO 2018 - su progetti - budget gravante su fondi esterni	COSTO SOSTENUTO 2018 - anticipate di riporto già conteggiate nel budget 2017	COSTO SOSTENUTO 2018 - su fondi contingentati	NOTE
194.167.723,48	3.883.354,47	1.000.250,00	4.277,21	478.209,31	2.131.137,16	Il valore degli immobili esposto è rilevato al 31/12/2018 e comprensivo di fondi ammortamento.

TAGLIA CARTA - Art. 27, comma 1, D.L. 112/2008, convertito L. 133/2008 - Tetto di spesa: 50% della spesa 2007 - A.C.01.02.12.01.02.05 - Spese per pubblicazioni

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	VALORE RIDOTTO - LIMITE DI SPESA	COSTO SOSTENUTO 2018 - su progetti - budget gravante su fondi esterni	COSTO SOSTENUTO 2018 - anticipate di riporto già conteggiate nel budget 2017	COSTO SOSTENUTO 2018 - su fondi contingentati	NOTE
24.377,15	12.188,58	-	12.188,58	357.148,63	45.274,02	4.648,10	

RISPARMIO ENERGETICO - Art. 48 D.L. 112/2008, convertito L. 133/2008

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	VALORE RIDOTTO - LIMITE DI SPESA	NOTE
-	-	-	-	L'Ateneo, a prescindere dalla previsione normativa, aveva già adottato autonomamente rigorose procedure di riduzione della spesa (vedasi Relazione al Bilancio di Previsione 2009 e i successivi provvedimenti adottati).

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI, RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI COLLEGIALI COMUNQUE DENOMINATI ED AI TITOLARI DI INCARICHI DI QUALSIASI TIPO - Art. 6, comma 3, D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010 e art. 61, comma 1, D.L. 112/2008 - Versamento al Bilancio dello Stato: 10% sugli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 - Periodo Gennaio 2018 - Novembre 2018

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	VALORE RIDOTTO - LIMITE DI SPESA	COSTO SOSTENUTO 2018 - su progetti - budget gravante su fondi esterni	COSTO SOSTENUTO 2018 - anticipate di riporto già conteggiate nel budget 2017	COSTO SOSTENUTO 2018 - su fondi contingentati	NOTE
138.729,84	13.872,98	14.035,32	124.856,86	-	-	115.159,78	Importo comprensivo di oneri e IRAP. Il dato di risparmio da versare all'Erario risulta maggiore per € 162,34 rispetto al dato percentuale reale sul valore base di riduzione (€ 13,872,98) per un mero problema di arrotondamento.

INDENNITA', COMPENSI, GETTONI, RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI COLLEGIALI COMUNQUE DENOMINATI ED AI TITOLARI DI INCARICHI DI QUALSIASI TIPO - Art. 6, comma 3, D.L. 78/2010, convertito L. 122/2010 e art. 61, comma 1, D.L. 112/2008 - Versamento al Bilancio dello Stato: 10% sugli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 - Tetto di spesa: 30% sulla spesa 2007 - limite applicato a decorrere da Dicembre 2018

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	VALORE RIDOTTO - LIMITE DI SPESA	COSTO SOSTENUTO 2018 - su progetti - budget gravante su fondi esterni	COSTO SOSTENUTO 2018 - anticipate di riporto già conteggiate nel budget 2017	COSTO SOSTENUTO 2018 - su fondi contingentati	NOTE
146.583,53	43.975,06	-	102.608,47	-	-	14.950,87	Valore determinato ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.L. 122/2018 - spesa 2007 ridotta del 30% - in vigore dal 1° dicembre 2018. Non sono assoggettati al limiti gli Organi di Direzione, Amministrazione e Controllo.

FONDO ACCESSORIO DEL PERSONALE - Art.67, commi 5 e 6, D.L. 112/2008 convertito L.133/2008 - Tetto di spesa: riduzione del 10% del limite costituito dal fondo 2004 - A.C.01.01.02.05.03.03 - Competenze per il trattamento accessorio del PTA - A.C.01.01.02.05.01.01 - Competenze per il trattamento accessorio dei dirigenti

VALORE BASE DI RIDUZIONE	RIDUZIONE	RISPARMIO DA VERSARE ALL'ERARIO	COSTO SOSTENUTO 2018	NOTE
1.761.250,00	176.125,00	176.125,00	1.326.454,01	Il dato al 31/12/2018 è comprensivo di oneri e IRAP. Nel mese di luglio del 2015 il fondo accessorio ha subito una modificazione a seguito di riaccertamento da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rispetto dei limiti dei fondi accessori è garantito dalla certificazione da parte del Collegio dei Revisori. I fondi accessori 2018 sono stati certificati dal Collegio con verbale n. 11/2018.